

COMUNE DI RUBIERA

IMU / TASI

RAVVEDIMENTO OPEROSO (in vigore dal 1/1/2016)

(art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni)

FATTISPECIE	MODALITA' RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI
A) OMESSO, RIDOTTO O TARDIVO VERSAMENTO IN PRESENZA DI REGOLARE DICHIARAZIONE			
Ravvedimento sprint	Versamento entro 14 giorni dalla scadenza di pagamento, del tributo dovuto, della sanzione ridotta ed interessi legali.	0,1% dell'imposta tardivamente versata per ogni giorno di ritardo	Interessi legali calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo) con il tasso del 0,5% dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015, dello 0.2% dal 01.01.2016.
Ravvedimento breve	Versamento dal 15° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza di pagamento, del tributo dovuto, della sanzione ridotta ed interessi legali.	1/10 del 15% = 1,5% dell'imposta tardivamente versata	Interessi legali calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo) con il tasso del 0,5% dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015, dello 0.2% dal 01.01.2016.
Ravvedimento intermedio	Versamento oltre il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza di pagamento, del tributo dovuto, della sanzione ridotta ed interessi legali.	1/9 del 15%= 1,67% dell'imposta tardivamente versata	Interessi legali calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo) con il tasso del 0,5% dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015, dello 0.2% dal 01.01.2016.
Ravvedimento lungo	Versamento dopo il 90° giorno ma entro un anno dal termine di scadenza di pagamento, del tributo dovuto, della sanzione ridotta ed interessi legali. Es. omesso/parziale versamento del saldo 2015 può essere sanato entro il 16 dicembre 2016.	1/8 del 30% = 3,75% dell'imposta tardivamente versata	Interessi legali calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo) con il tasso del 0,5% dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015, dello 0.2% dal 01.01.2016.
B) PARZIALE VERSAMENTO IN PRESENZA DI INFEDELE DICHIARAZIONE			
Pagamento parziale in presenza di infedele dichiarazione	Versamento, entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione da emendare , del tributo dovuto, della sanzione ridotta ed interessi legali. Es. parziale versamento anno 2015 in presenza di infedele dichiarazione, può essere sanato fino al 28 settembre 2016.	1/9 del 50% = 5,56%	Interessi legali calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo) con il tasso del 0,5% dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015, dello 0.2% dal 01.01.2016.
Pagamento parziale in presenza di infedele dichiarazione	Versamento oltre il 90° giorno dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione ma entro il 30 giugno dell'anno successivo , del tributo dovuto, della sanzione		Interessi legali calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo) con il tasso del 0,5% dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015, dello 0.2%

	ridotta ed interessi legali. Es. parziale versamento anno 2015 in presenza di infedele dichiarazione, può essere sanato fino al 30 giugno 2017.	1/8 del 50% = 6,25%	dal 01.01.2016.
C) OMESSA DICHIARAZIONE ED OMESSO / INSUFFICIENTE VERSAMENTO			
Omessa dichiarazione e relativo omesso versamento	Presentazione della dichiarazione e relativo versamento entro 30 gg dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento;	1/10 del 50% = 5%	Interessi legali calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo) con il tasso del 0,5% dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015, dello 0.2% dal 01.01.2016.
Omessa dichiarazione e relativo omesso versamento	Presentazione della dichiarazione e relativo versamento entro 90 gg dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento; Es. omesso versamento e omessa dichiarazione relativo ad area edificabile acquistata nel corso dell'anno 2015, la dichiarazione doveva essere presentata entro il 30 giugno 2016, quindi la situazione poteva essere sanata fino al 28 settembre 2016.	1/10 del 100% = 10%	Interessi legali calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo) con il tasso del 0,5% dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015, dello 0.2% dal 01.01.2016.
D) ERRORI FORMALI			
Omissioni o errori che non incidono sulla determinazione o pagamento del tributo (errori formali) e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso	Regolarizzazione fino alla notifica della relativa contestazione da parte dell'Ufficio Tributi.	nessuna	